



COMUNE di TREPUIZZI

(Provincia di Lecce)

(C.so Garibaldi, 10 – Tel. 0832/754111 – Fax 0832/753087 – www.comune.trepuzzi.le.it)

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) Sub-Comparto C5 denominato “Villa Bianco”
Adempimenti ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i. e art. 6 del R.R. n. 18/2013

L’AUTORITÀ COMPETENTE

Premesso che:

- con deliberazione del C.C. n. 21 del 26/07/2014 è stato adottato il PUE in oggetto, sulla scorta della relazione istruttoria dell’allora Responsabile del Settore Urbanistica, ing. Realino Tangolo del 3/7/2014;
- con nota prot. n. 10032 del 07/08/2015, l’allora Responsabile del Settore trasmetteva al soggetto attuatore del PUE e al progettista, la propria relazione nella quale si rilevava che, prima dell’approvazione del Piano, doveva essere effettuata la verifica di assoggettabilità a VAS;
- con deliberazione di G.C. n. 136 del 13/07/2018 la sottoscritta dott.ssa Maria Rita Del Prete è stata designata come Autorità Competente nell’ambito del procedimento in oggetto, ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss.mm. e ii., mediante il supporto istruttorio della Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso l’Unione dei Comuni del Nord Salento, che esprime il proprio parere preventivo vincolante, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento per il funzionamento della Commissione;
- con nota prot. n. 0014039 del 14/09/2018 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, trasmettendo la documentazione tecnico-amministrativa ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm. e ii.;

Considerato che, entro i termini fissati, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la mobilità, nota prot. n. 1539 del 25/09/2019, acquisita al prot. n. 14822 del 27/09/2018, con la quale si rileva che il Piano non interferisce con le previsioni strategiche del Piano Regionale dei Trasporti, prescrivendo che nelle tavole progettuali vengano individuati i sensi di marcia, gli attraversamenti pedonali e i posti auto riservati ai disabili, da dimensionare secondo gli standard normativi e suggerendo di dotare il PUE di pista ciclabile;
- ARPA Puglia – DAP Lecce, nota prot. 64716 del 08/10/2018, acquisita al prot. n. 15606 del 10/10/2018, con la quale l’Ente ritiene che il Piano debba essere sottoposto a VAS per valutare gli impatti con il contesto paesaggistico e per favorire la partecipazione del pubblico;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Br-Le-Ta, nota prot. 18409 del 14/09/2018, acquisita al prot. n. 15838 del 12/10/2018, con la quale l’Ente interrompe i termini del

procedimento comunicando di aver avviato l'iter per la dichiarazione d'interesse culturale dell'immobile denominato "Villa Bianco" e del parco annesso;

- Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia, nota prot. n. 11642 del 17/10/2018, acquisita al prot. n. 16087 del 18/10/2018, nella quale si attesta che nell'area interessata non sono presenti vincoli PAI;
- ASL Lecce – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nota prot. n. 14808 del 23/10/2018, acquisita al prot. n. 16528 del 24/10/2018, con la quale l'Ente ritiene che il Piano debba essere sottoposto a VAS a causa del conseguente aumento di traffico veicolare;

Visto che, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Br-Le-Ta, con nota n. 3433 del 18/02/2019, acquisita al prot. n. 3797 del 12/03/2019, ha comunicato l'avvenuta dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., della "Villa Martirani poi Bianco e Parco Annesso" relativamente alle seguenti identificazioni catastali: Fg. 29, P.lla 23 subb 2-3, P.lle 1220 e 1221 del Catasto Fabbricati e Fg. 29 P.lle 266, 1222, 1225, 1226, 1228, 1345, 1347 del Catasto Terreni;

Considerato che con successiva nota n. 7751 del 10/04/2019, acquisita al prot. n. 5513 del 10/04/2019, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Br-Le-Ta ha espresso il proprio parere positivo circa la non assoggettabilità a VAS del PUE, alle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere salvaguardati i filari di alberi esistenti nelle aree oggetto di intervento, costituenti elementi di rilevante valenza paesaggistica, che connotano il sito di intervento;
2. non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese, in quanto comporterebbero l'introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia;
3. le superfici pavimentate esterne, qualora non immediatamente attigue ai fabbricati, dovranno essere pavimentate esclusivamente con tecnologie drenanti, preferibilmente mediante la posa di elementi distanziati a giunto largo, tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso;
4. per le aree a parcheggio, dovranno essere adottate tipologie di pavimentazione, del tipo grigliato carrabile, adatte a sostenere i carichi veicolari, ma tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso;
5. dovrà essere contenuta l'altezza massima delle eventuali recinzioni in muratura, che dovranno avere finitura preferibilmente analoga a quella delle murature esterne degli edifici; le stesse potranno eventualmente essere sovrastate da semplici ringhiere in ferro con elementi verticali;
6. dovrà essere evitato l'utilizzo di cemento a faccia vista o rivestimenti con materiali impropri, prediligendo per le murature esterne finiture lisce opache di cromia chiara;

Visto che con nota prot. n. 0005590 del 11/04/2019, la sottoscritta ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa alla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento per l'esame istruttorio del Piano e il rilascio del proprio parere preventivo vincolante;

Considerato che con nota prot. n. 364 del 16/07/2019, acquisita al prot. n. 0010562 del 17/07/2019, l'Unione dei Comuni del Nord Salento ha trasmesso il verbale n. 13bis del 02/07/2019 della Commissione Locale per il Paesaggio, con il quale la Commissione, all'unanimità, facendo salvi i pareri rilasciati dagli Enti che si sono espressi, **ha ritenuto che il Piano non debba essere assoggettato a VAS**, con la seguente ulteriore prescrizione:

- a) arretramento dal filo stradale su Via Campi del muro di recinzione che risulta fortemente alterato nella sua consistenza originaria per la presenza di pilastrature in c.a., che modificano il manufatto, così da permettere la realizzazione di un percorso di mobilità dolce/pista ciclabile/pedonale, ecc.;

Vista la successiva nota prot. n. 0000378 del 23/07/2019 della Commissione Locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, acquisita al prot. n. 10899 del 24/07/2019, richiesta dalla sottoscritta, attraverso la quale il Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio ha trasmesso le integrazioni in merito alle valutazioni dei pareri pervenuti da parte di Arpa Puglia – Dap di Lecce e dell'ASL Lecce;

Visto che nessuna nota è pervenuta da parte dell'Autorità Procedente;

Ritenuto, sulla base del parere vincolante espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, che ha svolto l'istruttoria tecnica per conto di questa Autorità Competente, ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/2012 e ss.mm. e ii. e dell'art. 8 del vigente Regolamento per il funzionamento della Commissione, che il PUE del Sub-Comparto C5 denominato "Villa Bianco", non comporta impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5 comma l, lett. c del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii.) e pertanto non necessita di essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs n. 152/2006, art. 7 comma 7.21 del R.R. 18/2013 di attuazione della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche, nonché l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, in special modo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm. e ii. per gli interventi previsti nelle aree distinti dal Fig. 29 P.lle 1222, 1225, 1226, 1228, 1345, 1347.

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.
- le norme generali sull'ordinamento del lavoro delle P.A., approvate con D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- le norme sul procedimento amministrativo, approvate con Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- il Testo Unico ambientale, approvato con D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. n. 44/2012 e ss.mm. e ii.;
- il R.R. n. 18/2013 di attuazione della L.R. n. 44/2012;
- il vigente Regolamento sul funzionamento della Commissione Locale del Paesaggio, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 87 del 02/12/2016;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm. e ii.:

- 1) **di escludere il Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) del Sub-Comparto C5 denominato "Villa Bianco", dalla procedura di VAS**, ai sensi e per gli effetti degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii., dell'art. 7, comma 7.2, lett. a) del R.R. n. 18/2013 di attuazione della L.R. n. 44/2012 e ss.mm. e ii., sulla scorta del parere vincolante espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, ai sensi dell'Art. 8 del vigente Regolamento per il funzionamento della Commissione e dei pareri espressi dai soggetti con competenza ambientale, alle seguenti prescrizioni:
 - a) nelle tavole progettuali vengano individuati i sensi di marcia, gli attraversamenti pedonali e i posti auto riservati ai disabili, da dimensionare secondo gli standard normativi;
 - b) dovranno essere salvaguardati i filari di alberi esistenti nelle aree oggetto di intervento, costituenti elementi di rilevante valenza paesaggistica, che connotano il sito di intervento;
 - c) non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia;
 - d) le superfici pavimentate esterne, qualora non immediatamente attigue ai fabbricati, dovranno essere pavimentate esclusivamente con tecnologie drenanti, preferibilmente mediante la posa di elementi distanziati a giunto largo, tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso;
 - e) per le aree a parcheggio, dovranno essere adottate tipologie di pavimentazione, del tipo grigliato carrabile, adatte a sostenere i carichi veicolari, ma tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso;

- f) dovrà essere contenuta l'altezza massima delle eventuali recinzioni in muratura, che dovranno avere finitura preferibilmente analoga a quella delle murature esterne degli edifici; le stesse potranno eventualmente essere sovrastate da semplici ringhiere in ferro con elementi verticali;
- g) dovrà essere evitato l'utilizzo di cemento a faccia vista o rivestimenti con materiali impropri, prediligendo per le murature esterne finiture lisce opache di cromia chiara;
- h) il muro di recinzione sulla Via Campi, dovrà essere arretrato dal filo stradale, così da permettere la realizzazione di un percorso di mobilità dolce/pista ciclabile/pedonale, ecc.;
- i) è consigliata la realizzazione, all'interno del PUE, di una pista ciclabile che dovrà integrarsi e connettersi con la rete ciclabile già esistente e/o in previsione;
- 2) **di dare atto** che il presente provvedimento:
- è adottato ai sensi della norma vigente all'avvio del procedimento, come disposto dall'art. 21, comma 1, della L.R. n. 44/2012 e ss.mm. e ii.
 - non esonera l'Autorità Procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per norma, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - non costituisce autorizzazione per gli interventi previsti nelle aree di cui al Fg. 29, P.lle P.lle 1222, 1225, 1226, 1228, 1345, 1347, per i quali dovrà essere acquisita apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm. e ii. da parte della competente Soprintendenza BB.AA.PP.
 - è subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- 3) **di notificare** il presente provvedimento all'Autorità Procedente;
- 4) **di far pubblicare** il presente provvedimento, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'Autorità Competente, e integralmente sui siti internet istituzionali dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente;
- 5) **di trasmettere** copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati.

Trepuzzi, 24 luglio 2019



L'Autorità Competente
Responsabile Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Rita Del Prete

Maria Rita Del Prete